Pubblicato il 26/09/2019 N. 00407/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00902/2019 REG.RIC.

N. 00909/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

II Tribunale Amministrativo Regionale per il <mark>Veneto</mark> (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2019, proposto da

Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.) Veneto, Laura Balao, Isabella Boscolo Contadin, Laura Calì, Maria Scalzone, Sara Stefani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Orsoni, Paolo Brambilla, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205- F.Ta Tolentini;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2019, proposto da Giulia Aiello, Alessia Barlotta, Martina Betto, Serena Botto Poala, Giulia Cangiano, Giorgia Curia, Anisia Fazzi, Maddalena Maschio, Vittoria Moret, Eva Temporin, Camilla Turco, Marta Zambolin, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Orsoni, Paolo Brambilla, Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205-

F.Ta Tolentini;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 902 del 2019:

della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1050 del 25 luglio 2019, pubblicata sul BUR n. 83 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto «Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7 agosto 2006. Disposizioni», nella parte in cui dispone «di istituire un tavolo tecnico paritetico [...] per la revisione dell'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7 agosto 2006» e «di disporre che, in attesa degli esiti del lavoro del tavolo tecnico di cui al punto precedente, si provveda con la sospensione della pubblicazione di zone carenti di pediatria di libera scelta ...», nonché di qualsiasi atto e/o provvedimento precedente o successivo, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota n. prot. 246320 del Direttore della Programmazione Sanitaria – LEA della Regione Veneto del 13 giugno 2019..

quanto al ricorso n. 909 del 2019:

della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1050 del 25 luglio 2019, pubblicata sul BUR n. 83 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto «Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7 agosto 2006. Disposizioni», nella parte in cui dispone «di istituire un tavolo tecnico paritetico [...] per la revisione dell'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7 agosto 2006» e «di disporre che, in attesa degli esiti del lavoro del tavolo tecnico di cui al punto precedente, si provveda con la sospensione della pubblicazione di zone carenti di pediatria di libera scelta ...», nonché di qualsiasi atto e/o provvedimento precedente o successivo, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota n. prot. 246320 del Direttore della Programmazione Sanitaria – LEA della Regione Veneto del 13 giugno 2019..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata l'esistenza di ragioni di connessione oggettiva tra i ricorsi in epigrafe indicati;

Ritenuta prima facie sussistente la giurisdizione dell'intestato G.A., impregiudicato ogni più meditato approfondimento della questione in sede di merito;

Considerato che, a una sommaria delibazione tipica della fase cautelare di giudizio, il provvedimento impugnato appare illegittimo in quanto determina, di fatto, una sospensione sine die della pubblicazione delle zone carenti di **pediatria** di libera scelta, in attesa di una futura, complessiva e non meglio precisata riorganizzazione del servizio e del rapporto tra pediatri ospedalieri e pediatri di libera scelta;

Ritenuto sussistente il prospettato periculum in mora, in quanto l'obbligo di pubblicazione delle zone carenti di **pediatria** di libera scelta, previsto dall'ACN, è, ormai, scaduto da circa sei mesi e non risultano neppure avviate le procedure volte al conferimento di incarichi provvisori annuali per la copertura delle suddette zone;

P.Q.M.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il **Veneto** (Sezione Terza) così provvede:
- a) dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;
- b) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 febbraio 2020;
- d) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
Marco Rinaldi	Alessandra Farina	